

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE DEL CONSORZIO, PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Verificato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1247 del 4 giugno 2010
e approvato dall'Assemblea dei soci in data 12 luglio 2010

Sommario

CAPO I - Principi generali	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto	3
CAPO II - Procedure generali per la convocazione e gestione delle Assemblee del Consorzio	3
Art. 3 - Convocazione dell'Assemblea.....	3
Art. 4 – Diritto di voto.....	3
Art. 5 - Verifica poteri	4
Art. 6 - Apertura dell'Assemblea	4
Art. 7 - Nomina degli scrutatori e del segretario verbalizzante.....	4
Art. 8 - Gestione dell'Assemblea.....	4
Art. 9 - Modalità di votazione.....	5
CAPO III – Elezione del Consiglio delle autonomie locali	5
Art. 10 – Composizione del Consiglio delle autonomie locali.....	5
Art. 11 - Assemblea elettiva generale	5
Art. 12 – Assemblea elettiva suppletiva.....	6
Art. 13 – Rappresentanti dei collegi e delle classi di comuni	6
Art. 14 – Elettorato passivo.....	6
Art. 15 - Indizione dell'elezione.....	7
Art. 16 - Ufficio elettorale.....	7
Art. 17 - Formazione e presentazione delle candidature	7
Art. 18 – Esame ed approvazione delle candidature	7
Art. 19 – Pubblicazione del manifesto delle candidature	7
Art. 20 – Stampa delle schede	8
Art. 21 – Operazioni preliminari e apertura della votazione.....	8
Art. 22 – Espressione del voto.....	8
Art. 23 – Voti validi, voti nulli e schede bianche.....	8

Art. 24 – Chiusura della votazione, accertamento del numero dei votanti	8
Art. 25 - Scrutinio	9
Art. 26 – Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio	9
Art. 27 – Nomina del Consiglio delle autonomie locali	9
Art. 28 – Cessazione dalla carica di Consigliere.....	10
CAPO IV - Elezione del Consiglio di Amministrazione	10
Art. 29 - Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione	10
Art. 30 - Elettorato passivo	10
Art. 31 - Designazione dei candidati e operazioni preliminari	11
Art. 32 - Apertura della votazione.....	11
Art. 33 - Votazione.....	11
Art. 34 - Chiusura della votazione	11
Art. 35 - Scrutinio	11
Art. 36 - Variazione della composizione del Consiglio di Amministrazione	12
CAPO V - Elezione del Collegio Sindacale	12
Art. 37 - Composizione	12
Art. 38 - Elezione.....	12
Art. 39 - Votazione.....	12
Art. 40 - Scrutinio	13
Allegato A) - Candidatura per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali.....	14
Allegato B) - Scheda per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali.....	16
Allegato C) - Scheda per l'elezione del Consiglio di amministrazione	19
Allegato D) – Scheda per l'elezione del Collegio sindacale.....	22

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) **Consorzio:** il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa;
 - b) **Presidente:** il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio o, in caso di rispettiva assenza nell'ordine, rispettivamente, il Vicepresidente vicario o un Sindaco nominato dall'Assemblea;
 - c) **Amministratori:** i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - d) **Assemblea elettiva generale:** assemblea del Consorzio convocata per il rinnovo del Consiglio delle autonomie locali a seguito del turno elettorale generale per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol;
 - e) **Assemblee elettive suppletive:** assemblee del Consorzio convocate per l'integrazione del Consiglio delle autonomie locali con uno o più Consiglieri;
 - f) **Consiglieri:** componenti del Consiglio delle autonomie locali;
 - g) **legge:** legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le modalità di convocazione e gestione delle assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio;
 - b) le modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali;
 - c) le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione del Consorzio;
 - d) le modalità di elezione del Collegio sindacale del Consorzio.

CAPO II - Procedure generali per la convocazione e gestione delle Assemblee del Consorzio

Art. 3 - Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca l'Assemblea inviando - ai soggetti provvisti del diritto di voto - almeno 15 giorni liberi prima della data prevista per la seduta, avviso contenente indicazione:
 - a) dell'ordine del giorno;
 - b) della data, ora e luogo dell'adunanza;
 - c) dell'eventuale data, ora e luogo della seconda convocazione.
2. L'avviso di convocazione si considera validamente inviato a mezzo:
 - a) posta elettronica con avviso di ricevimento;
 - b) fax;
 - c) altri mezzi in grado di comprovare la ricezione dell'avviso da parte del destinatario.
3. Per la convocazione dell'Assemblea elettiva generale e delle Assemblee elettive suppletive si applica quanto previsto dal capo III.

Art. 4 – Diritto di voto

1. Possono partecipare alla votazione, in rappresentanza dei Soci:
 - a) i Sindaci o Presidenti degli Enti Soci;
 - b) in loro assenza, i Vicesindaci o Vicepresidenti degli Enti Soci; la loro registrazione in sede di

equivale ad attestazione di assenza del rispettivo Sindaco o Presidente.

2. I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo possono rappresentare ciascuno, attraverso specifica delega scritta, un solo altro Socio avente diritto al voto.

Art. 5 - Verifica poteri

1. All'identificazione dei soggetti aventi diritto al voto provvede, con le modalità stabilite dal presente articolo, il personale del Consorzio, a ciò formalmente incaricato dal Presidente.
2. Per i fini di cui al comma 1 l'identità dei singoli partecipanti è accertata mediante presentazione di un documento d'identità o per conoscenza diretta.
3. L'avente diritto al voto, al momento dell'identificazione, sottoscrive l'apposito registro "Soci", redatto sulla base dell'elenco degli Amministratori in carica, con ciò rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la rispondenza alla realtà della situazione rappresentata.
4. Accertato il diritto di partecipare all'Assemblea ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, viene consegnata al soggetto titolato a riceverla, la documentazione di supporto alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

Art. 6 - Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è gestita dal Presidente.
2. Accertata la presenza del numero legale previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre i lavori.
3. Qualora non venga raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara l'Assemblea non validamente costituita e provvede ad aggiornare la stessa in seconda convocazione secondo quanto eventualmente riportato nell'avviso di convocazione o comunque entro i trenta giorni successivi.

Art. 7 - Nomina degli scrutatori e del segretario verbalizzante

1. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti alla seduta ed un segretario verbalizzante.

Art. 8 - Gestione dell'Assemblea

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea.
3. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti in discussione e di formulare proposte.
4. Coloro che intendono parlare devono chiederlo al Presidente.
5. Il Presidente regola la discussione dando la parola secondo l'ordine delle richieste.
6. Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo replica o dichiarazione di voto.
7. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. I tempi di intervento di ciascun Socio in Assemblea non potranno essere di norma superiori ai 10 (dieci) minuti per l'intervento, ai 5 (cinque) minuti per la replica, ai 3 (tre) minuti per la dichiarazione di voto, fatte salve le discussioni di argomenti di carattere straordinario. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo.
8. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.
9. A questi effetti può togliere la parola nei seguenti casi:

- a) qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia in discussione;
 - c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti.
10. Il Presidente può disporre la sospensione temporanea dei lavori qualora ritenuto opportuno per assicurare il miglior svolgimento degli stessi.
11. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione e ponendo in approvazione le eventuali proposte di deliberazione connesse.
12. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio potrà prendere nuovamente la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente Regolamento.

Art. 9 - Modalità di votazione

- 1. Ove non diversamente stabilito:
 - a) le votazioni avvengono per alzata di mano, con prova e controprova;
 - b) le deliberazioni si intendono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soggetti presenti. Tra i soggetti presenti vengono computati gli astenuti.

CAPO III – Elezione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 10 – Composizione del Consiglio delle autonomie locali

- 1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:
 - a) 4 (quattro) Sindaci in rappresentanza della classe dei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti;
 - b) 4 (quattro) Sindaci in rappresentanza della classe dei Comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;
 - c) 4 (quattro) Sindaci in rappresentanza della classe dei Comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
 - d) 3 (tre) Sindaci in rappresentanza della classe dei Comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
 - e) 2 (due) Sindaci in rappresentanza della classe dei Comuni con popolazione da 5.001 a 12.000 abitanti;
 - f) il Presidente del Consiglio mòcheno;
 - g) il Sindaco del Comune di Luserna – Lusérn;
 - h) i Sindaci dei Comuni con oltre 12.000 abitanti;
 - i) i Presidenti delle Comunità e il Procurador del Comun general de Fascia;
 - j) il Presidente del Consorzio.
- 2. Fino all'integrazione del Consiglio delle autonomie locali con i Presidenti delle Comunità costituite nei territori dell'Alto Garda e Ledro e della Vallagarina, sono componenti il Consiglio delle autonomie locali i Presidenti dei corrispondenti Comprensori.
- 3. La popolazione di riferimento è quella rilevata e risultante dal dato ufficiale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Art. 11 - Assemblea elettiva generale

- 1. L'assemblea elettiva generale è presieduta dal Presidente e composta dai Sindaci, in carica il giorno della votazione, dei Comuni della provincia autonoma di Trento di dimensione compresa tra 0 e 12.000 abitanti.
- 2. Per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali, l'assemblea elettiva generale è articolata nei seguenti collegi:

- a) Collegio 0-500: composto dai Sindaci, in carica il giorno della votazione, dei Comuni della provincia autonoma di Trento di dimensione compresa tra 0 e 500 abitanti;
 - b) Collegio 501-1.000: composto dai Sindaci, in carica il giorno della votazione, dei Comuni della provincia autonoma di Trento di dimensione compresa tra 501 e 1.000 abitanti;
 - c) Collegio 1.001-2.000: composto dai Sindaci, in carica il giorno della votazione, dei Comuni della provincia autonoma di Trento di dimensione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;
 - d) Collegio 2.001-5000: composto dai Sindaci, in carica il giorno della votazione, dei Comuni della provincia autonoma di Trento di dimensione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
 - e) Collegio 5.001-12.000: composto dai Sindaci, in carica il giorno della votazione, dei Comuni della provincia autonoma di Trento di dimensione compresa tra 5.001 e 12.000 abitanti.
3. Non è ammessa alcuna delega per la partecipazione all'Assemblea elettiva generale.
 4. L'Assemblea elettiva generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Sindaci appartenenti ad almeno uno dei Collegi di cui al comma 2.

Art. 12 – Assemblea elettiva suppletiva

1. L'Assemblea elettiva suppletiva è presieduta dal Presidente e composta dai Sindaci, in carica il giorno della votazione, appartenenti al solo Collegio chiamato al voto.
2. Non è ammessa alcuna delega per la partecipazione all'Assemblea elettiva suppletiva.
3. L'Assemblea elettiva suppletiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Sindaci appartenenti al Collegio di riferimento.

Art. 13 – Rappresentanti dei collegi e delle classi di comuni

1. Il Collegio di cui all'art. 11 comma 2 lettera a) ha diritto di eleggere, al proprio interno, n. 4 rappresentanti: i soggetti eletti dal Collegio rappresentano nel Consiglio delle autonomie locali la classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera a).
2. Il Collegio di cui all'art. 11 comma 2 lettera b) ha diritto di eleggere, al proprio interno, n. 4 rappresentanti: i soggetti eletti dal Collegio rappresentano nel Consiglio delle autonomie locali la classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera b).
3. Il Collegio di cui all'art. 11 comma 2 lettera c) ha diritto di eleggere, al proprio interno, n. 4 rappresentanti: i soggetti eletti dal Collegio rappresentano nel Consiglio delle autonomie locali la classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera c).
4. Il Collegio di cui all'art. 11 comma 2 lettera d) ha diritto di eleggere, al proprio interno, n. 3 rappresentanti: i soggetti eletti dal Collegio rappresentano nel Consiglio delle autonomie locali la classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera d).
5. Il Collegio di cui all'art. 11 comma 2 lettera e) ha diritto di eleggere, al proprio interno, n. 2 rappresentanti: i soggetti eletti dal Collegio rappresentano nel Consiglio delle autonomie locali la classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera e).

Art. 14 – Elettorato passivo

1. I Sindaci appartenenti al Collegio di cui all'articolo 11 comma 2 lettera a) possono candidare quali rappresentanti del Collegio e della classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera a).
2. I Sindaci appartenenti al Collegio di cui all'articolo 11 comma 2 lettera b) possono candidare quali rappresentanti del Collegio e della classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera b).
3. I Sindaci appartenenti al Collegio di cui all'articolo 11 comma 2 lettera c) possono candidare quali rappresentanti del Collegio e della classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera c).
4. I Sindaci appartenenti al Collegio di cui all'articolo 11 comma 2 lettera d) possono candidare quali rappresentanti del Collegio e della classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera d).
5. I Sindaci appartenenti al Collegio di cui all'articolo 11 comma 2 lettera e) possono candidare quali rappresentanti del Collegio e della classe di comuni di cui all'art. 10 comma 1 lettera e).

Art. 15 - Indizione dell'elezione

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio delle autonomie locali avvengono entro centoventi giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni della regione.
2. Le elezioni suppletive per l'integrazione del Consiglio delle autonomie locali avvengono entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento idoneo a pregiudicare, nel Consiglio delle autonomie locali, la rappresentanza prevista dall'articolo 10. Le stesse avvengono anche nel caso in cui non sia possibile procedere alla surroga di un membro cessato con il primo dei non eletti.
3. Il Presidente procede alla convocazione delle assemblee elettive di cui ai commi 1 e 2 inviando, a ciascun Sindaco provvisto del diritto di elettorato attivo, apposito avviso di convocazione. Tale avviso deve essere inviato almeno quindici giorni liberi prima della data prevista per le elezioni e deve specificare le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, nonché gli orari e i luoghi previsti per la votazione.
4. L'avviso di cui al comma 3 può essere recapitato attraverso posta elettronica con ricevuta di ritorno, tramite fax, ovvero con altri mezzi in grado di comprovare la ricezione dell'avviso da parte del destinatario.

Art. 16 - Ufficio elettorale

1. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea elettiva, il Presidente provvede alla nomina dell'Ufficio elettorale, costituito di tre membri tecnici, di cui uno con funzione di Presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'Ufficio elettorale si avvale del personale, delle strutture e delle attrezzature a disposizione del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 17 - Formazione e presentazione delle candidature

1. Ciascun soggetto provvisto del diritto di elettorato attivo può proporre la propria candidatura quale componente del Consiglio delle autonomie locali, sulla base del modello allegato al presente regolamento (Allegato A).
2. Le candidature devono essere firmate dal candidato con sottoscrizione autenticata secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
3. Le candidature devono essere presentate direttamente presso l'Ufficio elettorale a partire dal giorno di spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva e sino alle ore 12.00 del quarto giorno antecedente la data prevista per la rispettiva adunanza.

Art. 18 – Esame ed approvazione delle candidature

1. L'Ufficio elettorale, entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, provvede ad ammettere le candidature presentate nei termini e con le modalità prescritte dall'articolo 17 e a rigettare le candidature che manchino di uno o più dei requisiti previsti.
2. L'Ufficio elettorale stabilisce quindi, mediante sorteggio, l'ordine di trascrizione delle candidature sul manifesto elettorale e sulle schede di votazione.
3. L'Ufficio elettorale trasmette immediatamente al Presidente l'originale delle candidature presentate ed un esemplare del verbale relativo alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19 – Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Le candidature presentate ai sensi degli articoli precedenti vengono riportate, distinte per collegio, in apposito manifesto indicante, per ciascun candidato:
 - a) nome e cognome;

- b) data e luogo di nascita;
 - c) Comune presso il quale il Sindaco candidato svolge le proprie funzioni.
2. Il manifesto è pubblicato nella sala nella quale si tiene la votazione e sul sito internet del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 20 – Stampa delle schede

1. Il Consiglio delle autonomie locali provvede alla stampa delle schede sulla base del modello allegato al presente regolamento (Allegato B), in numero pari al numero di componenti di ciascuna delle Assemblee elettive.

Art. 21 – Operazioni preliminari e apertura della votazione

1. Il Presidente, verificato il quorum strutturale previsto per l'Assemblea elettiva, dichiara aperta la votazione.
2. Il Presidente nomina tra i Sindaci presenti due scrutatori destinati ad assisterlo nelle operazioni di voto e scrutinio, nonché un segretario destinato a curare la redazione del processo verbale, scelto tra il personale impiegato per il Consiglio delle autonomie locali.
3. Il Presidente, qualora per una classe di comuni sia stato presentato un numero di candidature inferiore al numero dei seggi disponibili, invita i componenti dell'Assemblea elettiva di riferimento a presentare ulteriori candidature. Le eventuali candidature vengono aggiunte dopo l'ultima ed in ordine alfabetico, sul manifesto elettorale e nelle schede di votazione.
4. Le schede di votazione sono validate mediante firma del Presidente o di suo incaricato.
5. Ad ogni elettore, previa sottoscrizione dell'apposito registro, è consegnata una scheda di votazione.
6. L'Assemblea viene informata delle modalità di votazione.

Art. 22 – Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza per i candidati dell'Assemblea elettiva di appartenenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato prescelto.
3. Le schede, debitamente piegate, vengono deposte nelle urne destinate a raccogliere le schede votate.

Art. 23 – Voti validi, voti nulli e schede bianche

1. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulli i voti:
 - a) contenuti in schede diverse da quelle prescritte;
 - b) contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto o che, comunque, contengano indicazioni diverse dalla mera espressione di voto;
 - c) contenuti in schede nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più di un candidato.
3. Le schede che non riportano alcuna espressione si considerano schede bianche.

Art. 24 – Chiusura della votazione, accertamento del numero dei votanti

1. La votazione prosegue per il periodo definito dall'avviso di convocazione.
2. Trascorso il termine fissato, il Presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero dei votanti risultante dal registro elettori di cui all'articolo 21;

- c) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, tenuto conto dei votanti risultanti dal registro elettori di cui all'art. 21, il loro numero corrisponda agli aventi diritto che non hanno votato; tali schede vengono riposte in una busta che, sigillata, viene firmata su ambo i lembi dal Presidente e dagli scrutatori.
 - d) dichiara non valide le votazioni nei collegi nei quali non ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto; le schede non scrutinate vengono riposte in una busta che, sigillata, viene firmata su ambo i lembi dal Presidente e dagli scrutatori;
 - e) dichiara valide le votazioni nei collegi nei quali ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - f) procede alle operazioni di scrutinio relative ai Collegi nei quali ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto, che devono svolgersi senza interruzione secondo quanto previsto dall'articolo 25.
3. Le operazioni previste al comma 2 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 25 - Scrutinio

- 1. terminate le operazioni di cui all'articolo 24 comma 2 lettere da a) a e) il Presidente, o suo incaricato, assistito dai due scrutatori, provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate.
- 2. Il Presidente, o suo incaricato, estrae le schede dalle urne, le spiega proclamando ad alta voce la preferenza indicata nelle singole schede.
- 3. Gli scrutatori segnano sulle tabelle di scrutinio le preferenze espresse.
- 4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di scrutinio, chiedendo la messa a verbale di eventuali osservazioni circa la corretta qualificazione dell'espressione di voto contenuta nella scheda.
- 5. Il Presidente, o suo incaricato, accerta:
 - a) le schede contenenti voti validi e il numero delle preferenze espresse;
 - b) le schede contenenti voti contestati ma assegnati;
 - c) le schede contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;
 - d) le schede bianche.
- 6. Il segretario redige il verbale delle operazioni di scrutinio.
- 7. Le schede, raggruppate secondo i criteri di cui al comma 5, vengono riposte in buste sigillate e firmate su ambo i lembi dal Presidente e dagli scrutatori.
- 8. Le schede di cui al comma 5 lettera c) vengono recapitate, unitamente al verbale, all'Ufficio elettorale.
- 9. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione e dichiara quindi chiusa l'Assemblea elettiva.

Art. 26 – Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio

- 1. Entro cinque giorni dalla chiusura dell'assemblea elettiva, l'Ufficio elettorale si pronuncia sulle eventuali eccezioni messe a verbale, su richiesta dei candidati, durante le operazioni di scrutinio.
- 2. L'ufficio elettorale centrale:
 - a) decide definitivamente sull'ammissione o sulla non ammissione dei voti contestati, ma non assegnati;
 - b) proclama eletti coloro che, nel singolo collegio, hanno riportato il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza delle cariche da eleggere. In caso di parità di preferenze prevale il Sindaco più giovane di età;
 - c) dispone le schede di cui all'articolo 25 comma 5 lettera c), vengano sigillate in apposita busta che viene controfirmata dal Presidente su ambo i lembi;
 - d) dispone il recapito immediato del verbale delle operazioni di cui alle lettere da a) a c) al Presidente.

Art. 27 – Nomina del Consiglio delle autonomie locali

- 1. Il Presidente, dopo aver verificato i requisiti di elettorato passivo di ciascun candidato, provvede,

successivamente alla proclamazione degli eletti, con proprio decreto, alla nomina di tutti i componenti del Consiglio delle autonomie locali.

2. Attraverso il decreto di cui al comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo, il Presidente dispone la surroga di componenti cessati qualora nella graduatoria del collegio di riferimento vi siano componenti non eletti. In caso di assenza di componenti non eletti il Presidente procede all'indizione dell'assemblea suppletiva.
3. Il decreto di cui al comma 1 ha efficacia costitutiva ed è pubblicato, a fini notiziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificata al Presidente del Consiglio provinciale ed al Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 28 – Cessazione dalla carica di Consigliere

1. Il Consigliere resta in carica sino alla scadenza naturale del proprio mandato coincidente con il mandato amministrativo generale dei Sindaci dei comuni della provincia.
2. Il Consigliere decade dalla carica ricoperta in seno al Consiglio delle autonomie locali, al venir meno del titolo in virtù del quale è stato nominato.
3. Il Consigliere elettivo decade dalla carica ricoperta in seno al Consiglio delle autonomie locali, qualora assuma di diritto la carica di Consigliere.
4. Il Consigliere elettivo può presentare al Consiglio delle autonomie locali le proprie dimissioni. Tali dimissioni sono acquisite immediatamente al protocollo del Consiglio delle autonomie locali.
5. La perdita della qualità di Consigliere determina la perdita della qualità di componente degli organi interni del Consiglio delle autonomie locali.
6. A seguito della cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Presidente provvede a surrogare i componenti cessati con i primi dei non eletti dall'assemblea di riferimento ovvero, se del caso, ad indire elezioni suppletive. Sino alla nomina dei nuovi Consiglieri, i componenti cessati continuano comunque a svolgere le proprie funzioni.

CAPO IV - Elezione del Consiglio di Amministrazione

Art. 29 - Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare che la Società venga amministrata, nel rispetto del limite massimo stabilito dallo Statuto, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti pari al numero di Consiglieri nominati in seno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali.
2. Propone inoltre che, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo Statuto, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione venga di volta in volta determinata dall'Assemblea con l'obiettivo di omogeneizzarla con quella del Consiglio delle autonomie locali.
3. Qualora l'Assemblea deliberi in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal comma 1, prima di passare alle votazioni l'Assemblea stessa dovrà determinare specifici criteri di riferimento per la composizione del Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Presidente, ritenendolo opportuno, può disporre la sospensione o l'aggiornamento dell'Assemblea, da convocare comunque entro i trenta giorni successivi.

Art. 30 - Elettorato passivo

1. Possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i legali rappresentanti degli Enti Soci, ad esclusione dei commissari straordinari.

Art. 31 - Designazione dei candidati e operazioni preliminari

1. Vengono proposti all'Assemblea, quali candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali.
2. Ciascun Socio può comunque presentare la propria candidatura direttamente in Assemblea prima dell'avvio delle operazioni di voto.
3. Il Presidente, verificata l'esistenza di ulteriori candidature proposte ai sensi del comma 2, dispone la stampa delle schede di votazione, predisposte secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato C) e compilate con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
4. Ad ogni elettore, previa sottoscrizione dell'apposito registro, è consegnata una scheda di votazione per il Consiglio di Amministrazione la cui validità è accertata dalla firma del Presidente o di soggetto dallo stesso incaricato.

Art. 32 - Apertura della votazione

1. L'Assemblea viene informata delle modalità di votazione.
2. Il tempo assegnato agli elettori per l'espressione del voto è determinato con specifica votazione dell'Assemblea su proposta del Presidente.
3. Il Presidente dichiara aperta la votazione, dando comunicazione all'Assemblea dell'orario di chiusura della stessa.

Art. 33 - Votazione

1. Le votazioni relative alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
2. Qualora non siano state presentate candidature alternative rispetto a quelle formulate ai sensi dell'articolo 31 comma 1, il Presidente può proporre all'Assemblea la votazione per alzata di mano dell'intera lista dei candidati. In tal caso non si applicano i commi successivi.
3. Ciascun Socio individua sulla scheda i candidati per i quali intende esprimere la propria preferenza barrando la relativa casella.
4. Il numero delle preferenze espresse non può essere superiore al numero dei soggetti da eleggere. Qualora l'elettore esprimesse un numero di preferenze superiore al numero dei soggetti da eleggere saranno considerate nulle tutte le espressioni di voto formulate.
6. Le preferenze espresse a favore di soggetti non candidati ai sensi del presente regolamento sono dichiarate nulle.
7. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.
8. Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione, sino alla concorrenza dei posti ivi disponibili, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
9. A parità di voti si intende eletto il più giovane d'età.

Art. 34 - Chiusura della votazione

1. Trascorso il termine fissato dall'Assemblea, il Presidente dichiara la chiusura della votazione.

Art. 35 - Scrutinio

1. Il Presidente, o suo incaricato, assistito dai due scrutatori, provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate.
2. Il Presidente, o suo incaricato, estrae le schede dalle urne, le spiega proclamando ad alta voce la preferenza indicata nelle singole schede.
3. Gli scrutatori segnano sulle tabelle di scrutinio le preferenze espresse.
4. Il segretario redige il verbale delle operazioni di scrutinio.

5. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione e dichiara chiusa l'Assemblea elettiva.

Art. 36 - Variazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Nei casi in cui un Amministratore cessa dalla carica ricoperta, il Consiglio di amministrazione è impegnato a cooptare l'eventuale nuovo componente eletto nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali o, nel caso di rispettiva assenza, il primo Amministratore non eletto.

CAPO V - Elezione del Collegio Sindacale

Art. 37 - Composizione

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Collegio Sindacale vengono scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il competente Ministero.

Art. 38 - Elezione

1. I Soci possono proporre in Assemblea candidati per l'elezione del Collegio Sindacale.
2. I nominativi di tutti i candidati presentati ai sensi del comma 1 del presente articolo sono elencati in modo visibile ai Soci.
3. Qualora non sia presentato un numero di candidature superiore al numero di Sindaci da eleggere, rispettivamente alla carica di Presidente, di componente effettivo del Collegio o di componente supplente del Collegio, il Presidente può proporre all'Assemblea la votazione per alzata di mano dei candidati.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ad ogni elettore, previa sottoscrizione dell'apposito registro, è consegnata una scheda di votazione per il Collegio sindacale, la cui validità è accertata dalla firma del Presidente o di soggetto dallo stesso incaricato. La scheda di voto viene predisposta secondo lo schema allegato (Allegato D) al presente regolamento.

Art. 39 - Votazione

1. L'Assemblea viene informata delle modalità di votazione.
2. Il tempo assegnato agli elettori per l'espressione del voto è determinato con specifica votazione dell'assemblea su proposta del Presidente.
3. Il Presidente dichiara aperta la votazione, dando comunicazione all'Assemblea dell'orario di chiusura della stessa.
4. Il numero delle preferenze espresse non può essere superiore al numero dei componenti da eleggere rispettivamente quali Presidente, membri effettivi e membri supplenti.
5. Qualora l'elettore esprimesse un numero di preferenze superiore al numero dei soggetti da eleggere saranno considerate nulle tutte le espressioni di voto formulate.
6. Le preferenze espresse a favore di soggetti non candidati ai sensi del presente regolamento sono dichiarate nulle.
7. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.
8. Risultano eletti nel Collegio Sindacale, rispettivamente quali Presidente, membri effettivi e membri supplenti, sino alla concorrenza dei posti disponibili, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
9. A parità di voti si intende eletto il più giovane d'età.

Art. 40 - Scrutinio

1. Il Presidente, o suo incaricato, assistito dai due scrutatori, provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate.
2. Il Presidente, o suo incaricato, estrae le schede dalle urne, le spiega proclamando ad alta voce la preferenza indicata nelle singole schede.
3. Gli scrutatori segnano sulle tabelle di scrutinio le preferenze espresse.
4. Il segretario redige il verbale delle operazioni di scrutinio.
5. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione e dichiara chiusa l'Assemblea elettiva.

Candidatura per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali

Collegio dei Comuni di dimensione demografica

compresa tra _____ e _____ abitanti

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in
qualità di Sindaco del Comune di _____,

dichiara di possedere, al momento della presentazione della candidatura, i requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente

e

presenta la propria candidatura alla carica di

- componente del Consiglio delle autonomie locali

nell'ambito del collegio elettorale costituito dai Comuni con popolazione compresa tra

_____ e _____ abitanti.

Data _____

Firma _____

Autentica _____

INFORMATIVA IN MATERIA DI LEGGE SULLA PRIVACY


Il candidato dichiara di aver ricevuto oralmente le informazioni di cui all'articolo 13 della legge 30 giugno 2003 n. 196, con particolare riferimento alla possibilità riconosciuta al Consorzio, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. h) della legge medesima, di comunicare i dati conferiti ai soggetti Soci nonché di trattare gli stessi per le finalità previste dallo Statuto e dal regolamento PER LA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE DEL CONSORZIO, PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO.

Data _____

Firma _____

Allegato B) - Scheda per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali

- Lato esterno della scheda -


 <p>Consorzio dei Comuni Trentini</p>	<p>SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI L.P. 15 giugno 2005 n. 7</p> <p>COLLEGIO ELETTORALE dei COMUNI CON POPOLAZIONE compresa tra ___ e ___ abitanti</p>
<p>Data</p>	
<p>Firma <i>(del Presidente o di suo incaricato)</i></p>	

l'elettore può esprimere una sola preferenza

COLLEGIO ELETTORALE dei COMUNI CON POPOLAZIONE compresa tra _____ e _____ abitanti.		
1	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
2	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
3	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
4	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
5	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
6	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
7	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
8	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
9	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
10	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
11	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
12	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>

Allegato C) - Scheda per l'elezione del Consiglio di amministrazione

- Lato esterno della scheda -


 Consorzio dei Comuni Trentini	
SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO	
Data	
Firma	<i>(del Presidente o di suo incaricato)</i>

l'elettore può esprimere fino a _____ preferenze

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
1	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
2	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
3	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
4	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
5	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
6	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
7	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
8	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
9	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
10	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
11	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>
12	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i> <input type="checkbox"/>

Allegato D) – Scheda per l'elezione del Collegio sindacale

- Lato interno della scheda -

 Consorzio dei Comuni Trentini	
SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
Data	
Firma	<i>(del Presidente o di suo incaricato)</i>

Il numero delle preferenze espresse per l'elezione non può essere superiore a: una per il Presidente; due per i Membri Effettivi; due per i Membri Supplenti

PRESIDENTE	
1	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
2	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
3	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>

MEMBRI EFFETTIVI	
1	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
2	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
3	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
4	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
5	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
6	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>

MEMBRI SUPPLENTI	
1	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
2	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
3	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
4	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
5	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>
6	COGNOME, NOME <input type="checkbox"/>